

TOMASO GALLETTO

ART. 19

TESTO ARTICOLO

Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

* * *

GLI ORGANISMI PRESSO I CONSIGLI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO

Fermo restando il ruolo preminente assegnato all'avvocatura nella istituzione di organismi di conciliazione, lo schema di decreto legislativo all'art. 19 prevede che altri consigli degli ordini professionali possano - previa autorizzazione ministeriale - costituire "organismi speciali" di conciliazione.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa questi "speciali" organismi di mediazione dovrebbero avere una competenza limitata alle specifiche materie tecniche oggetto delle varie professioni regolamentate (medici, ingegneri, commercialisti e così via).

Da un lato è evidente la differenziazione di questi "speciali" organismi rispetto a quelli istituiti dai consigli degli ordini forensi: questi ultimi godono, per così dire, di una competenza generale, indipendentemente dalla materia del contendere. Dall'altro lato, tuttavia, non si può non rilevare che rispetto all'ambito di operatività degli "speciali"

organismi istituiti dai consigli degli ordini professionali diversi da quelli forensi si pone un problema delicato.

Ove la materia del contendere coinvolga un appartenente all'ordine che gestisce l'organismo di mediazione, infatti, vengono necessariamente messi in discussione i profili di imparzialità e di indipendenza che connotano la figura del mediatore.

Di tale situazione si è dimostrato consapevole il legislatore in materia di arbitrato amministrato, prevedendo all'art. 832 c.p.c. che *“le istituzioni a carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi delle categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi”*¹.

Si potrà naturalmente obiettare che le due situazioni non sono equiparabili perché quella presa in considerazione dall'art. 832 c.p.c. riguarda una procedura aggiudicativa in senso stretto qual è l'arbitrato e non una procedura conciliativa, ma resta il fatto - ineliminabile - della dubbia sussistenza, nell'ipotesi considerata, dei necessari requisiti di terzietà del mediatore.

Nulla è innovato, invece, con riferimento agli organismi istituiti dalle camere di commercio ai sensi della L. n. 580 del 1993 dei quali si è già detto in precedenza, che possono essere iscritti al registro tenuto presso il Ministero della Giustizia a semplice domanda.

¹ Sulla necessità di una riformulazione dell'art. 832 c.p.c. che escluda dal divieto di cui al IV comma della citata disposizione le associazioni che non rappresentino una determinata categoria v. PUNZI, *Brevi note sull'arbitrato amministrato*, alt. spec. 1329.